

Roma
9 aprile 2020
Prot. UCR/000696

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: Procedure INPS di semplificazione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020

Si fa seguito alla lettera circolare ABI DIG/000648 del 1 aprile 2020 (che si riporta in allegato 1), con la quale è stata data comunicazione della Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari di integrazione al reddito di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020.

Come anticipato l'8 aprile attraverso un comunicato stampa congiunto INPS-ABI, recentissimamente sono state introdotte dall'INPS delle innovazioni e delle semplificazioni che contribuiscono anche a facilitare il processo di erogazione dell'anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche.

Al riguardo, si comunica che Inps con il Messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020 e ad integrazione della Circolare n. 48 del 29 marzo 2020 (che si riportano in allegato 2 e 3) ha introdotto semplificazioni e nuove misure, operative a partire dal 6 aprile, volte a ridurre i tempi per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali).

In particolare, le procedure Inps, per l'accredito della prestazione, non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è inoltre effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso).

Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico modello "SR41" con cui le aziende, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò premesso, si segnalano le seguenti semplificazioni utili anche per il processo di anticipo dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria da parte delle banche:

- (i) la comunicazione di cui all'Allegato A3 della Convenzione risulta totalmente superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all'INPS. Infatti, il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all'INPS dal datore di lavoro con il modello INPS SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all'INPS. Inoltre, attraverso il Data base condiviso, ove si tratti della prima prestazione che il lavoratore riceve dall'INPS, può verificarsi, a cura della banca, che sia un numero IBAN associato allo stesso lavoratore che effettua la domanda di anticipazione del trattamento stesso da parte della banca medesima. L'IBAN è inserito nel Data base condiviso a seguire della presentazione del modello SR41 da parte del datore di lavoro;
- (ii) considerato quanto illustrato al punto precedente, è altresì possibile richiedere al lavoratore la copia del modello INPS SR41 presentata dal datore di lavoro all'INPS. Tale modello, con le semplificazioni apportate, viene stampato e reso disponibile dal datore di lavoro al lavoratore.
- (iii) con riferimento all'allegato A 4, si chiarisce che per la dichiarazione di cui al punto 3, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall'INPS a seguito dell'inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda).

L'ABI segnala che la convenzione favorisce la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale

ALLEGATI

Roma
1 aprile 2020
Prot. DIG/000648

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.

Si informano gli Associati che il 30 marzo u.s. è stata definita l'allegata "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020".

La Convenzione è stata condivisa, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, nonché dalle associazioni datoriali AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani, Confesercenti¹.

La Convenzione disciplina l'anticipazione per il trattamento ordinario di integrazione salariale "ex Covid-19" (art. 19 DL n. 18/2020) e di cassa integrazione in deroga "ex Covid-19" (art. 22 DL n. 18/2020), oltre a confermare l'applicazione dell'anticipazione per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga (come previsto dalla precedente Convenzione sottoscritta il 15 aprile 2009).

La Convenzione si applica ai lavoratori sospesi a zero ore. Le Parti hanno peraltro previsto l'impegno a predisporre la modulistica necessaria a estendere l'anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore.

È stata inoltre concordata l'estensione dell'anticipazione all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (ex art. 19, comma 5, D.L. n. 18/2020) e agli assegni ordinari erogati dagli altri fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo per

¹ La Convenzione è aperta alla sottoscrizione delle Organizzazioni imprenditoriali interessate.

questi ultimi l'impegno a individuare le modalità operative per l'estensione in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

La Convenzione individua alcune modalità operative che assumono un valore indicativo, potendo le banche che applicheranno la Convenzione adottare le soluzioni operative ritenute più coerenti alla finalità e alla sua pronta applicazione.

A tal fine occorre sottolineare la formulazione in calce alla convenzione secondo cui: "Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione."

Tale indicazione, oltre a confermare quanto sopra, ha la finalità di consentire a ciascuna banca di valorizzare ed estendere le soluzioni già adottate anche a seguito di precedenti accordi territoriali in argomento che negli anni si sono diffusi in numerose Regioni e/o Province.

A tale ultimo proposito si sottolinea come anche la Convenzione in commento riconosca l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspichi il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.

Con riferimento agli aspetti operativi, si richiama l'attenzione che la Convenzione rivolge al ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria - di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di "distanziamento sociale" a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.

Tra le soluzioni per favorire quanto sopra, nell'ambito della stesura della Convenzione, è emerso il ruolo che possono svolgere le aziende datrici di lavoro ad esempio nella trasmissione della documentazione. Fermo restando che l'anticipazione prevista nella Convenzione è rivolta direttamente al lavoratore, quale destinatario del pagamento diretto da parte dell'Inps, le banche valuteranno la possibilità di avvalersi anche della collaborazione del datore di lavoro al fine di un più agevole completamento dell'iter di erogazione.

Più nel dettaglio, la Convenzione indica che l'anticipazione dell'indennità spettante possa avvenire tramite apertura di credito in conto corrente, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che ciascuna Banca potrà utilizzare le forme

tecniche di credito ritenute più opportune con effetti equivalenti rispetto a quanto previsto nella Convenzione.

L'apertura di credito cesserà con il versamento, sul conto corrente bancario indicato dal lavoratore, da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, con durata non superiore a sette mesi. Non esiste un obbligo di aprire un conto corrente bancario aggiuntivo. Si ribadisce quanto previsto nella Convenzione in riferimento all'operazione di anticipazione, da realizzarsi applicando condizioni di massimo favore al fine di evitare costi per il lavoratore, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

La banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente in merito agli esiti della domanda.

Va segnalata, infine, la condivisione delle Parti firmatarie in ordine all'opportunità di favorire la anticipazione del trattamento ordinario di integrazione salariale "ex Covid-19" da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell'INPS attraverso adeguate forme di garanzia che dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo. In tal senso, le Parti si sono impegnate a promuovere nei confronti del Governo l'adozione dei predetti provvedimenti e, laddove ciò dovesse avvenire, ad incontrarsi per valutare gli opportuni aspetti applicativi.

La Convenzione, aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa, scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

Peraltro, le Banche che adottano l'iniziativa possono darne comunicazione ad ABI ai seguenti indirizzi sg@abi.it; ovvero Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù, 49, 00186, Roma.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore generale

Giovanni Sabatini
Direttore generale

ALLEGATI

**CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE
DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI
INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL
N. 18/2020**

Il 30 marzo 2020, in Roma

Alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

tra

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

AGCI

CONFCOOPERATIVE

LEGACOOOP

riunite in

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

CASARTIGIANI

CIA

CLAAI

CNA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CONFAPI

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFEDILIZIA

CONFETRA

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

UGL

FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN

premessato che:

- A seguito della diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19, si è determinata una gravissima situazione di emergenza sanitaria che rende quantomai opportuna una convergenza delle azioni e l'ulteriore rafforzamento della collaborazione tra gli attori sociali;
- Tale situazione di crisi ha indotto il Governo ed il Legislatore ad adottare misure volte a bloccare la diffusione del virus;
- In connessione con le scelte precauzionali adottate, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e la Cassa in deroga;
- Ne consegue che, lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;
- In data 15 aprile 2009 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, che a seguito delle successive proroghe ha avuto valenza fino al 31 dicembre 2019, fornendo un importante strumento di sostegno alle famiglie e alle imprese;
- L'ABI, nel condividere la necessità di dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie anche in questa difficile fase, promuove presso i propri Associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le Banche, l'impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei/le lavoratori/trici sospesi/e in Cig, anche in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS, proseguendo ulteriormente l'applicazione della precedente Convenzione, come integrata nelle finalità sopra indicate;
- Rispetto alla precedente Convenzione, si ritiene quindi necessario estendere la portata della Convenzione anche alla Cassa integrazione ordinaria ed alla Cassa integrazione in deroga, in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020);

si conviene quanto segue,

- Con riferimento alle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

Covid-19 (artt. da 19 a 22, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) si applicano le specifiche previsioni, di seguito indicate.

- La presente Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le Parti si incontreranno nel mese di novembre 2020 per valutarne gli esiti.
- la Convenzione del 15 aprile 2009, come successivamente prorogata e modificata, in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria anche in deroga, continuerà a trovare applicazione.
- Le Parti potranno incontrarsi anche ad esito dell'iter di conversione in legge del Decreto Legge 18/2020, nonché in caso di ulteriori interventi legislativi in tema di CIGO/CIGD con causale Covid-19.
- Le Banche che applicano la presente Convenzione ne danno comunicazione ad ABI ai seguenti indirizzi: Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù, 49, 00186. Roma; sg@abi.it.
- Le Parti sottoscrittrici, su invito del Governo e nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, si impegnano a darne ampia diffusione, ponendo in essere ogni conseguente attività di comunicazione e di promozione.
- Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione della presente Convenzione.

**Specifiche previsioni per
anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex
Covid-19 (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)**

1. BANCHE ADERENTI

La presente Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid-19, a favore dei/le lavoratori/trici di cui al punto 4 che segue, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l'attività.

3. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

4. DESTINATARI

L'anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

Le parti concordano l'estensione dell'anticipazione all'assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l'estensione dell'anticipazione di cui alla presente Convenzione all'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l'anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.

In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere

all'apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.

Le Parti riconoscono l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.

Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l'importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l'INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.

6. TERMINE DELL'ANTICIPAZIONE

Ai sensi del punto 3 che precede, l'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest'ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti "fondi di garanzia" ai sensi del punto 5 - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

In tal caso, a fronte dell'inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione

salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

7. CLAUSOLA FINALE

Le Parti firmatarie ritengono opportuno favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell'INPS.

In tale prospettiva si ritiene necessaria l'individuazione di un'adeguata forma di garanzia che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall'INPS.

Le Parti firmatarie ritengono che le adeguate forme di garanzia dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, tenuto conto che la sospensione delle attività è connessa con la diffusione del COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti interdittivi disposti dalle competenti Autorità. Inoltre, è intenzione del Decreto legge 18/2020 garantire i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie degli stessi.

Le Parti firmatarie si impegnano a promuovere nei confronti del Governo l'adozione dei predetti provvedimenti e laddove, ciò dovesse avvenire le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare gli opportuni aspetti applicativi.

* * *

Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente Convenzione, i seguenti allegati:

- per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4)
- per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4)
- per le richieste di anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga per altre causali (allegati C1, C2, C3, C4)

* * *

Sono fatte salve condizioni di miglior favore.

* * *

La presente Convenzione è aperta alla sottoscrizione di altre Organizzazioni imprenditoriali interessate.

Letto, sottoscritto si conferma

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

AGCI

CONFCOOPERATIVE

LEGACOOOP

riunite in

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

CASARTIGIANI

CIA

CLAAI

CNA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CONFAPI

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFEDILIZIA

CONFETRA

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

UGL

FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN

CONFESERCENTI
CONFIMI INDUSTRIA
CONFIMPRESEITALIA
CONFPROFESSIONI
COPAGRI
FEDERDISTRIBUZIONE
UNSIK

ALLEGATO A 1

Spettabile.

Banca

Filiale di

Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della “*Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020*”

Premesso che:

- l’impresa _____ ha presentato in data _____ all’Ente competente domanda di concessione del Trattamento ordinario di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore figura anche il nominativo del sottoscritto lavoratore _____; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge;

in relazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, cui il Vostro Istituto ne dà applicazione,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d’Identità Numero

Rilasciato da il

Dipendente dell’Azienda

con sede in

Via e numero

in cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per n.... settimane (indicare il/i periodo/i)

CHIEDE

Perogazione dell'anticipazione del trattamento di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi comunicate.

Il finanziamento si estingue con l'erogazione del trattamento da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

ALLEGATO A 2

Spettabile

Banca

Filiale di

Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla **“Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”**, il sottoscritto

Signor

nato a il

e residente a

in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all’Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”, nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di anticipazione.

Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione in oggetto, ed in essere a suo nome presso la
Filiale di c/c n° e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall’INPS a titolo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

Qualora la domanda di trattamento di integrazione salariale, o la richiesta di pagamento diretto, per l’emergenza Covid-19, non sia stata accolta dall’Ente competente, il sottoscritto si impegna ad estinguere l’intero finanziamento citato entro trenta giorni dalla data di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale ordinaria, ovvero del suo pagamento diretto, unitamente alla azienda datrice di lavoro, responsabile in solido nei casi di cui alla citata Convenzione.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca – nel rispetto ed ai sensi delle vigenti

disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia – nel rispetto e ai sensi delle vigenti disposizioni - gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. A tal fine autorizza sin d'ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un'anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi sette mesi dal suo avvio, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario

Luogo, data _____ Spett.le
INPS di _____

Raccomandata A R
o strumento equivalente _____
Via _____

Spett.le Società
Via _____

p.c. Spett.le
Banca _____
Agenzia di _____

Oggetto: Richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di trattamento ordinario di integrazione salariale in connessione all'emergenza Covid-19.

Il sottoscritto

(NB: inserire dati anagrafici: Nome, Cognome, luogo e data di nascita e CF)

premessò che:

- riveste la qualità di lavoratore dipendente della società: _____

(NB: inserire dati della società/datore di lavoro che ha fatto richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19)
_____ (di seguito Azienda)

- la predetta Azienda ha presentato domanda e si è impegnata a richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale

- ha fatto richiesta a Banca _____ (di seguito Banca) di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore per un importo forfettario complessivo massimo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, come anticipo del trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19;

tutto quanto sopra premesso,

RICHIEDE

con la presente di voler irrevocabilmente – anche ai sensi dell'art. 1723 secondo comma del codice civile - domiciliare il pagamento del proprio stipendio nonché degli importi relativi al contributo di trattamento ordinario di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, presso la Banca e precisamente sul c/c n. _____ acceso presso la Agenzia di al medesimo intestato. Codice IBAN _____.

A tal fine si impegna sin d'ora a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell'INPS (mod. INPS SR41), l'accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.

Autorizza infine il proprio datore di lavoro e l'INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria posizione lavorativa, o il trattamento ordinario di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, richiesto.

Distinti saluti

“Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente.
4. Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione;
5. Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 (Allegato A3);
6. Copia ultima busta paga;
7. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
8. In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.

ALLEGATO B 1

Spettabile.

Banca

Filiale di

Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”

Premesso che:

- l'impresa _____ ha presentato in data _____ all'Ente competente domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, per l'emergenza Covid-19, conformemente alla normativa in vigore con pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore figura anche il nominativo del sottoscritto lavoratore _____; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge;

in relazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, cui il Vostro Istituto ne dà applicazione,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d'Identità Numero

Rilasciato da il

Dipendente dell'Azienda

con sede in

Via e numero

in cassa integrazione per l'emergenza Covid-19 per n.... settimane (indicare il/i periodo/i)

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi comunicate.

Il finanziamento si estingue con l'erogazione del trattamento da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

Spettabile

Banca

Filiale di

Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla **“Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”**, il sottoscritto

Signor

nato a il

e residente a

in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all’Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”, nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di anticipazione.

Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione in oggetto, ed in essere a suo nome presso la
Filiale di c/c n° e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall’INPS a titolo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

Qualora la domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, non sia stata accolta dall’Ente competente, il sottoscritto si impegna ad estinguere l’intero finanziamento citato entro trenta giorni dalla data di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale in deroga, unitamente alla azienda datrice di lavoro, responsabile in solido nei casi di cui alla citata Convenzione.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto

dichiara di cedere alla Banca – nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia – nel rispetto e ai sensi delle vigenti disposizioni - gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. A tal fine autorizza sin d'ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un'anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi sette mesi dal suo avvio, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario

Luogo, data

Spett.le

INPS di _____

Raccomandata A R

o strumento equivalente

Via _____

Spett.le Società

Via _____

p.c. Spett.le

Banca _____

Agenzia di _____

Oggetto: Richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19.

Il sottoscritto

(NB: inserire dati anagrafici: Nome, Cognome, luogo e data di nascita e CF)

premesso che:

- riveste la qualità di lavoratore dipendente della società: _____

(NB: inserire dati della società/datore di lavoro che ha fatto richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19)
_____ (di seguito Azienda)

- la predetta Azienda ha presentato domanda all'INPS del trattamento di integrazione salariale
- ha fatto richiesta a Banca _____ (di seguito Banca) di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore per un importo forfettario complessivo massimo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, come anticipo del trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19;

tutto quanto sopra premesso,

RICHIEDE

con la presente di voler irrevocabilmente – anche ai sensi dell'art. 1723 secondo comma del codice civile - domiciliare il pagamento del proprio stipendio nonché degli importi relativi al contributo di trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19, presso la Banca e precisamente sul c/c n. _____ acceso presso la Agenzia di al medesimo intestato. Codice IBAN _____.

A tal fine si impegna sin d'ora a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell'INPS (mod. INPS SR41), l'accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19 e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.

Autorizza infine il proprio datore di lavoro e l'INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria posizione lavorativa, o il trattamento di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19, richiesto.

Distinti saluti

“Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di integrazione salariale in deroga per l'emergenza Covid-19 all'Ente competente secondo la normativa vigente.
4. Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione;
5. Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 (Allegato B 3);
6. Copia ultima busta paga;
7. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
8. In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.

Spettabile.

Banca

Filiale di

Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della Convenzione per la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria” anche in deroga

Premesso che:

- l'impresa _____ ha presentato in data _____ all'Ente competente domanda di concessione del Trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in deroga, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore per Cigs figura anche il nominativo del sottoscritto lavoratore _____; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge;

in relazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazioni guadagni straordinaria, anche in deroga, cui il Vostro Istituto ne dà applicazione,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d'Identità Numero

Rilasciato da il

Dipendente dell'Azienda

con sede in

Via e numero

in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal giorno

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi comunicate, e per la durata ivi stabilita (massimo sette mesi).

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della Cigs anche in deroga da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

ALLEGATO C 2

Spettabile

Banca

Filiale di

Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla “**Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga**”, il sottoscritto

Signor

nato a il

e residente a

in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all’Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”, nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di anticipazione.

Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione in oggetto, ed in essere a suo nome presso la
Filiale di c/c n° e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall’INPS a titolo di Cigs/Cigs in deroga.

Qualora la domanda Cigs o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall’Ente competente il sottoscritto si impegna ad estinguere l’intero finanziamento citato entro trenta giorni, unitamente all’azienda datrice di lavoro, responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca– nel rispetto ed ai sensi delle vigenti

disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare. A tal fine autorizza sin d'ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un'anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi otto mesi dal suo avvio nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario

Luogo, data

Spett.le

INPS di _____

Raccomandata A R o strumento equivalente

Via

Spett.le Società

Via _____

p.c. Spett.le

Banca _____

Agenzia di _____

Oggetto: Richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), CIGS in deroga.

Il sottoscritto

(NB: inserire dati anagrafici: Nome, Cognome, luogo e data di nascita e CF)

premesso che:

- riveste la qualità di lavoratore dipendente della società: _____

(NB: inserire dati della società/datore di lavoro che ha fatto richiesta di CIGS, anche in deroga)
_____ (di seguito Azienda)

- la predetta Azienda ha presentato domanda e si è impegnata a richiedere il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale;

- ha fatto richiesta a Banca _____ (di seguito Banca) di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore dell'importo massimo di euro 6.000 euro, da utilizzarsi per importi mensili, come anticipo del trattamento di CIGS, anche in deroga;

tutto quanto sopra premesso,

RICHIEDE

con la presente di voler irrevocabilmente – anche ai sensi dell’art. 1723 secondo comma del codice civile - domiciliare il pagamento del proprio stipendio nonché degli importi relativi al contributo di CIGS, anche in deroga, presso la Banca e precisamente sul c/c n. _____ acceso presso la Agenzia di al medesimo intestato.

Codice IBAN _____.

A tal fine si impegna sin d’ora a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell’INPS (mod. INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di CIGS e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Autorizza infine il proprio datore di lavoro e l’INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria posizione lavorativa, o il trattamento di CIGS, CIGS in deroga, richiesto.

Distinti saluti

Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga.

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente.
4. Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione;
5. Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), CIGS in deroga (Allegato C3);
6. Copia ultima busta paga;
7. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
8. In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 06-04-2020

Messaggio n. 1508

OGGETTO: Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) è attualmente in uso il modello "IG Str Aut" (cod. "SR41").

Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell'attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini.

Inoltre, in un'ottica generale di revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale, il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell'acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone l'abolizione dell'obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. "SR41". Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la

possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.

Di conseguenza, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell'“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d'ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto.

Per quanto riguarda, inoltre, la certificazione dell'IBAN sul quale avviene l'accredito della prestazione, si richiamano le recenti disposizioni diramate con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

Circa le modalità di compilazione del modello telematico “SR41”, sono state apportate - in un'ottica di miglioramento e più rapida gestione ed emissione dei pagamenti - le semplificazioni di seguito descritte.

Tra le novità introdotte e già operative vi è l'obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell'indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall'Istituto, che consente l'abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio a breve dell'aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l'associazione del file “SR41” con l'autorizzazione.

Questa innovazione contribuisce ad agevolare l'invio e la gestione dei file “SR41” e a collegare l'istanza di pagamento diretto al tipo di prestazione richiesto, limitando tale flusso ai soli modelli “SR41” che possono essere processati correttamente.

Dalla descritta modalità di lavorazione automatizzata sono esclusi i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull'importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato). Per individuare tali soggetti, prima dell'avvio della fase automatizzata in corso di realizzazione, verrà richiesto alle Strutture territoriali, con successivo messaggio, l'elenco di tali lavoratori per i quali resta fermo l'intervento manuale.

Non rientrano nell'elaborazione manuale i lavoratori beneficiari a cui si applica la trattenuta sindacale, acquisita dal flusso automatizzato proveniente dalle aziende.

Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Tali implementazioni sono già operative.

Inoltre, tenuto conto delle significative semplificazioni contenute nei decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 – che hanno comportato la deroga, sia per la cassa integrazione ordinaria che per l'assegno ordinario, di una serie di limiti e requisiti soggettivi del lavoratore sospeso - anche il flusso di controllo dei modelli “SR41” è stato coerentemente adeguato, determinando una sensibile diminuzione delle rilavorazioni e ricicli dei modelli inviati.

Una ulteriore novità, che sarà operativa entro i prossimi giorni, riguarda la possibilità di

effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazione quali:

- FONDI SENZA CAUSALE COVID;
- FONDI CON CAUSALE COVID;
- CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;
- CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.

Infine, un'altra importante novità introdotta e già operativa è quella di consentire l'invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file "SR41" da trasmettere.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Antifrode Anticorruzione e Trasparenza
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

Roma, 29/03/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 48

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli

INPS "AP03", "AP04", "SR163", "SR185"

SOMMARIO:

Con la presente circolare l'Istituto comunica le innovazioni adottate allo scopo di assicurare la coerenza fra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Dette innovazioni consentono il superamento dell'utilizzo dei modelli "AP03", "AP04", "SR163" e "SR185", ivi incluse le operazioni di validazione degli stessi agli sportelli di Poste Italiane e degli Istituti di credito dove il beneficiario della prestazione ha rapporti di conto corrente. Nella particolare fase di crisi dovuta alla situazione emergenziale generata dalla diffusione del virus COVID-19, dette innovazioni contribuiscono a ridurre le esigenze di spostamento e di contatto della popolazione ed i connessi rischi per la salute pubblica.

INDICE:

- 1. Le modalità di riscossione delle prestazioni pensionistiche dell'INPS in Italia*
- 2. La semplificazione degli adempimenti attraverso la soppressione dei modelli cartacei e lo scambio telematico delle informazioni*

1. Le modalità di riscossione delle prestazioni pensionistiche dell'INPS in Italia

L'Istituto eroga in Italia le proprie prestazioni pensionistiche attraverso i soggetti affidatari del servizio di pagamento delle rate di pensione e dei servizi aggiuntivi. Allo stato, si tratta dei seguenti Enti/Istituti di credito:

- Poste Italiane;
- Banca Intesa;
- Intesa Sanpaolo;
- Unicredit Banca;
- DEPObank - Banca depositaria italiana;
- Banco BPM;
- ICCREA – Istituto centrale banche di credito cooperative;
- Monte dei Paschi di Siena;
- UBI - Unione di Banche Italiane;
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- BPER Banca;
- Credit Agricole Italia;
- Credito Emiliano;
- Banca Mediolanum;
- Banco di Sardegna;
- Credito Valtellinese;
- Deutsche Bank;
- Banca Popolare di Sondrio;

- Cassa di Risparmio di Ravenna;
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige;
- Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- Fideuram Private Banking;
- Credit Agricole Friuladria;
- Banca Agricola Popolare Di Ragusa;
- Banco di Desio e della Brianza.

La riscossione delle predette prestazioni attraverso Poste Italiane è effettuata sulla base delle seguenti forme:

- 1.1. accredito su conto corrente postale;
- 1.2. versamento su libretto nominativo di risparmio postale dotato di codice IBAN;
- 1.3. accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, ivi compresa la Inps Card;
- 1.4. consegna di contante allo sportello postale.

La riscossione delle medesime prestazioni attraverso la rete degli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento delle pensioni è effettuata sulla base delle seguenti forme:

- 2.1. accredito su conto corrente bancario;
- 2.2. versamento su libretto nominativo di deposito a risparmio bancario dotato di codice IBAN;
- 2.3. accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN;
- 2.4. assegno circolare domiciliato (prestazioni Inail);
- 2.5. consegna di contante allo sportello bancario.

Nel caso di liquidazione della pensione attraverso accredito su conto corrente postale (1.1.), conto corrente bancario (2.1.), su libretto nominativo di risparmio postale (1.2.) o di deposito a risparmio (2.2.) dotati di codice IBAN, nonché su carta prepagata ricaricabile munita di codice IBAN (1.3. e 2.3.), allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza in ordine alla coincidenza fra i dati del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dei citati strumenti di riscossione, dichiarati all'atto della domanda, e di evitare il mancato accredito delle spettanze per la ricorrenza di errori di compilazione dei format di domanda, l'Istituto ha previsto apposite modalità di validazione dei dati bancari e postali dei citati strumenti di riscossione.

In particolare, l'INPS ha introdotto il modello "AP03" e il modello "AP04", per il pagamento delle pensioni, rispettivamente, presso il sistema bancario e presso Poste Italiane, con i quali il titolare della prestazione attesta all'Istituto i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione delle rate di pensione.

Detti modelli, una volta compilati, sono sottoposti, dal titolare della pensione, alla validazione a cura del proprio sportello bancario o postale - che attesta la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione indicato all'atto della domanda - e, successivamente, sono trasmessi all'Istituto attraverso procedure telematiche. Nei casi di utilizzo di conti correnti aperti presso banche non dotate di sportelli sul territorio (c.d. Banche virtuali), non potendo effettuare la validazione dei citati modelli presso uno sportello, il titolare della prestazione, oltre ai citati modelli debitamente sottoscritti, trasmette all'Istituto anche il documento rilasciato on line dall'apposito applicativo che supporta la gestione del conto corrente.

2. La semplificazione degli adempimenti attraverso la soppressione dei modelli cartacei e lo scambio telematico delle informazioni

In considerazione della situazione emergenziale venutasi a determinare a seguito della diffusione del virus COVID-19, che impone, a tutela della salute pubblica, restrizioni agli spostamenti dei cittadini sul territorio, l'Istituto, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni, ha accelerato l'adozione di strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle predette operazioni di validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica, sulla base di processi sistematici e continuativi di interrogazione degli archivi ("c.d. Data Base Condiviso"). In particolare, attraverso l'utilizzo del Data Base Condiviso - previsto dai vigenti contratti di servizio - vengono svolte le attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell'Istituto (dati identificativi del titolare della pensione e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito incaricati dei pagamenti (dati identificativi dell'intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta), favorendo così lo svolgimento del servizio di titolarità dell'IBAN, in caso di prima liquidazione, e del servizio di allineamento dell'IBAN, nel corso del pagamento delle rate successive alla prima liquidazione.

Al riguardo, si ricorda che, per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica (NASpl, integrazioni salariali a pagamento diretto, assegno ordinario dei fondi di solidarietà, assegno di natalità, ecc.), l'Istituto ha introdotto, a partire dal 2016, il modello "SR163", con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione medesima. Anche in questo caso, detto modello, una volta compilato è sottoposto, dal titolare della prestazione, alla validazione a cura del proprio sportello bancario o postale - che attesta la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione - e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all'Istituto. Analoga funzione svolge il modello "SR185" di cui alla circolare n. 109/2019.

I predetti servizi di titolarità e allineamento dell'IBAN, previsti dai vigenti contratti di servizi per il pagamento delle pensioni, sono di fatto funzionali all'accertamento della coincidenza fra i dati in possesso dell'Istituto e dei soggetti incaricati dei pagamenti (Poste Italiane e Istituti di credito cui è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni per conto dell'INPS) anche per la liquidazione su conto/libretto/carta delle predette prestazioni non pensionistiche.

Pertanto, anche in considerazione dell'esigenza di contenere, per finalità di salute pubblica, le esigenze di spostamento dei cittadini nel Paese, l'utilizzo del Data Base Condiviso viene esteso agli accertamenti IBAN riferiti alla liquidazione delle prestazioni non pensionistiche erogate dall'INPS.

Sul piano operativo, a partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall'Istituto mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli "APO3" (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), "APO4" (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché "SR163" e "SR185" (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.

Prima dell'accredito delle somme erogate per conto dell'INPS, Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle

prestazioni non pensionistiche effettueranno, anche per conto delle banche per cui svolgono il servizio di "istituto collettore", le verifiche preordinate ad accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN) attraverso l'utilizzo del sistema denominato "Data Base Condiviso", in modo da consentire la piena operatività del servizio di titolarità dell'IBAN e del servizio di allineamento dell'IBAN.

In ogni caso, anche in considerazione dello stato di funzionamento dei propri sistemi informativi e delle specifiche circostanze organizzative ed operative, sarà cura di Poste Italiane e di ognuno dei citati Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell'Istituto (dati identificativi del titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell'intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell'accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell'Istituto.

Delle nuove modalità di richiesta della riscossione delle prestazioni pensionistiche e di altra natura erogate dall'INPS attraverso Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento per conto dell'INPS, sopra descritte, sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell'Istituto e i social media.

Sono fatte salve le indicazioni operative già in vigore con riferimento ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele